

Notizie dal Parlamento

Camera. Sicurezza stradale, al lavoro su testo unificato

E' proseguito il 7 aprile in commissione Trasporti l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza stradale. Nel corso della riunione, il presidente del gruppo di lavoro, Mario Valducci del Pdl, ha chiarito che nel testo unificato il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, pur con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro, la cosiddetta "tolleranza zero", è previsto esclusivamente per i giovani da 18 a 21 anni, per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida e per i conducenti professionali.

Camera. Morti sulle strade, la proposta del Consiglio regionale Veneto

Prevenire i comportamenti a rischio di incidenti stradali con la finalità di ridurre il numero di morti e di invalidi permanenti, dettando disposizioni relative agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento e svago, alla distribuzione, trasporto e vendita di alcolici e di superalcolici ed altre disposizioni in materia di sicurezza stradale. Questo l'obiettivo contenuto nel primo articolo della proposta di legge promossa dal Consiglio regionale del Veneto e assegnata mercoledì 8 aprile all'esame in sede referente della commissione Trasporti. All'articolo 2 il testo prevede l'istituzione di un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 100 milioni di euro, da finalizzare ai seguenti ambiti: intensificazione dei controlli; sostegno alle misure di informazione e di educazione; sperimentazioni di mobilità alternativa nei luoghi e nelle fasce orarie a rischio; istituzione dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale. All'articolo 3, con lo scopo di effettuare il monitoraggio sugli incidenti nonché la ricerca e la sperimentazione di nuove iniziative aventi finalità educative, si propone di istituire l'osservatorio nazionale sui rischi di incidenti stradali derivanti dal consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. L'articolo 4 chiede la creazione, presso le prefetture, del registro degli esercizi pubblici e dei club privati. L'articolo 5 stabilisce divieti di trasporto e di vendita di alcolici e di superalcolici in determinati orari. L'articolo 6 disciplina alcune modalità di prevenzione e di educazione da collegare all'attività di vendita e di miscita in esercizi pubblici e locali. L'articolo 7 disciplina le modalità di somministrazione e di vendita di alcolici e di superalcolici relative alle manifestazioni di libera aggregazione. Infine l'articolo 8 definisce l'iter educativo e rieducativo per chi è sanzionato relativamente alla violazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze che possono alterare le condizioni psicofisiche.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0023150.pdf